



X

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [articolo 5, comma 1, lettera l) d.lgs. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [art. 5, comma 1, lettera k) del Dl. Lgs. 117/2017];
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modificazioni [art. 5, comma 1, lettera n) del Dl. Lgs. 117/2017];
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [art. 5, comma 1, lettera r) del Dl. Lgs. 117/2017];
- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [art. 5, comma 1, lettera u) del Dl. Lgs. 117/2017];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [art. 5, comma 1, lettera v) del Dl. Lgs. 117/2017];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici [art. 5, comma 1, lettera w) del Dl. Lgs. 117/2017].

2.3 A titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle finalità e attività di interesse generale sovra indicate, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività anche in collaborazione con enti pubblici e privati:

- la progettazione di corsi di lingua, laboratori didattici e seminari con finalità educative e culturali;
- la promozione della cultura e dell'arte attraverso la cooperazione con istituzioni culturali, scuole e università;
- l'organizzazione di attività di accoglienza e orientamento per il supporto all'inserimento socio lavorativo della comunità uzbeka;
- la gestione di gemellaggi e di viaggi a carattere turistico-culturale attraverso la collaborazione con enti locali e altre associazioni;
- la promozione dei diritti civili, sociali e ambientali perseguita attraverso attività artistiche e eventi comunitari indirizzati ai giovani e alle famiglie.

2 AP S Off M.L. EV SO



Le suddette attività verranno perseguite in relazione alle reali possibilità dell'associazione e dei singoli membri e delle necessità che si manifesteranno.

2.4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

2.5 L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa ha facoltà di compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e nei limiti delle vigenti norme di legge.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

Art. 3 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

3.1. Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione e destinati a incremento del patrimonio;

AP S M.L. Aug E V SO

PROVA
di
ESERCIZIO

- elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni vincolate per volontà del donatore o per decisione dell'organo amministrativo.

3.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

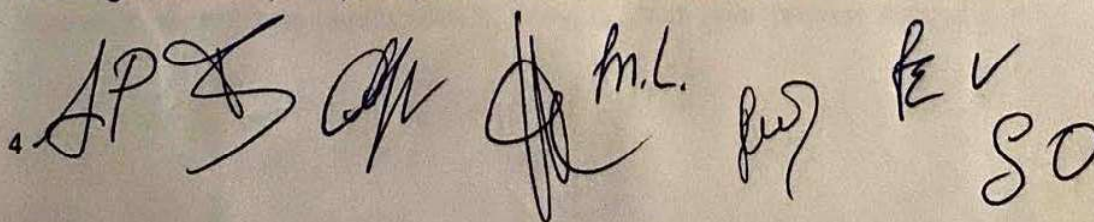
- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- eredità, donazioni e legati non destinati espressamente a patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Art. 4 – ESERCIZIO E BILANCIO

4.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

4.2. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – all'approvazione dell'assemblea degli associati.

In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto finanziario, che andrà sottoposto,

4.  The block contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'AP', followed by another signature, then the initials 'm.L.', and finally a signature that looks like 'E' with a checkmark and the letters 'SO' below it.

anch'esso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

Art. 5 - ASSOCIATI

5.1. Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano da questo ammessi, dichiarando di accettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione.

5.2 Le Persone Associate e Enti e Società (di seguito "associati") sono tenute al versamento annuale della quota associativa, e al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

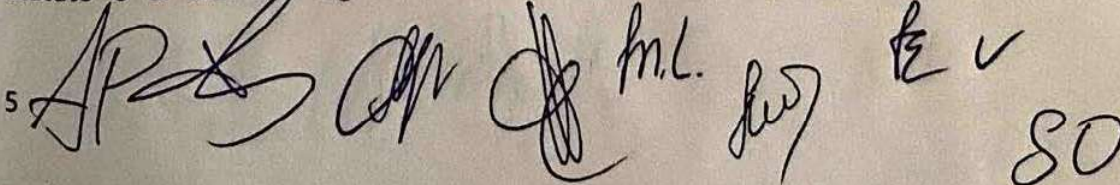
5.4 Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto in assemblea anche per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.4 Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. I libri devono essere messi a disposizione del richiedente entro trenta giorni dalla richiesta.

5.5 Ogni associato ha diritto a un voto.

Art. 6 - MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

6.1. Le persone che intendano far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarino di essere a piena conoscenza dello statuto e di eventuali regolamenti e accettarli. Non sono previste differenze di

5  80

trattamento tra gli associati relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.2. Il Consiglio Direttivo, con periodicità da esso stabilita, fissa la quota annuale di che può essere diversificata per associati persone fisiche e associati enti giuridici.

6.3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, che risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

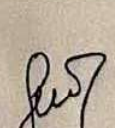
Art. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

7.1. La qualità di associato si perde, in caso di persona fisica, per decesso, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa.

La qualità di associato si perde, in caso di ente giuridico, per cessazione dell'ente per qualunque causa, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa.

7.2 L'associato che intenda recedere dall'Associazione ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo attraverso qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato.

7.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante comunicazione inviata al Presidente dell'Associazione con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. In caso di mancato pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo delibera la decadenza dell'associato per morosità.

6 AP    M.L.  EV SO

Art. 8 – DIRITTI PATRIMONIALI

8.1. L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione.

Art. 9 - VOLONTARI

9.1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

9.2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

9.3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

10.2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati tra gli associati persone fisiche ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati.

10.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili.

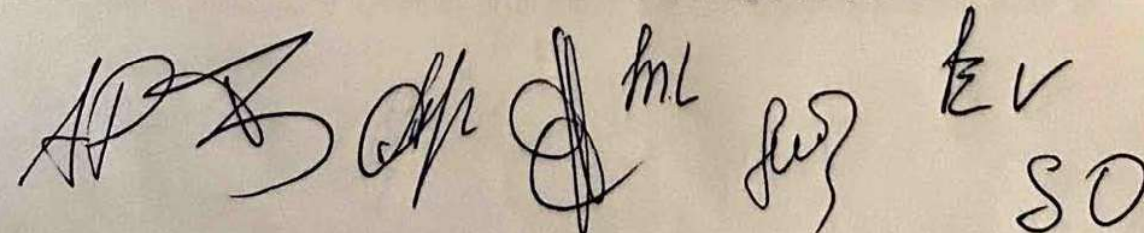
10.4. In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, i membri del Consiglio rimasti convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri dimissionari o deceduti.

Art. 11- NOMINA DEL PRESIDENTE

11.1. Il Consiglio nomina al suo interno, se non vi abbia già provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio, il Presidente; può altresì nominare un Vice-Presidente, con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

Art. 12 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno una volta

7  The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'ML', then another signature, and finally the initials 'EV' and 'SO' written below them.

all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo o rendiconto. È convocato quello fissato per l'adunanza.

12.2. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.4. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza.

12.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

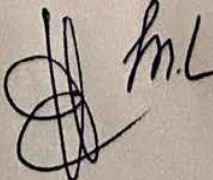
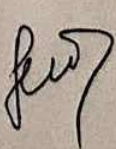
12.6. Il Presidente all'inizio di ogni riunione nomina un segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, esso ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

APZ  M.L.   E v
SO

- 
- b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio, ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci, sui rigetti e sui provvedimenti di esclusione, e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi ed i termini di versamento;
 - e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
 - f) se non vi ha già provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio, nominare tra i suoi membri il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente;
 - g) deliberare sulle attività diverse, secondarie e strumentali, svolte dall'Associazione e documentare nel bilancio di esercizio la strumentalità e la secondarietà delle medesime;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

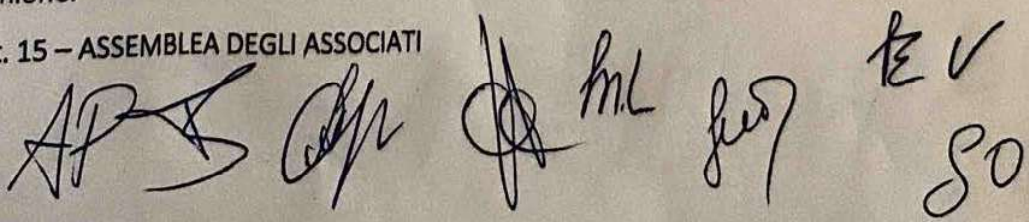
13.2. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo tra i suoi membri, determinandone i poteri e la durata; inoltre può avvalersi della collaborazione di comitati o commissioni consultive o di studio, prive di funzioni deliberative, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.

13.3 Il Consiglio Direttivo può altresì nominare al proprio interno un Segretario Generale, al quale attribuisce funzioni tra le quali curare le verbalizzazioni e gli adempimenti necessari al regolare funzionamento degli organi e un Tesoriere, al quale attribuire funzioni tra i quali la cura degli adempimenti amministrativi dell'associazione.

Art. 14 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

14.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 15 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI



15.1. Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato. L'invito di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno fissato per l'Assemblea.

Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

15.2. L'assemblea deve essere pure convocata quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

15.3 L'intervento in Assemblea, quando previsto nell'ordine del giorno, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video e il voto può essere espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

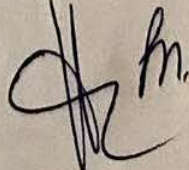
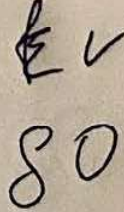
15.3. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

15.4. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;

AP    M.L.  
80

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

15.5. Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

15.6. L'assemblea straordinaria:

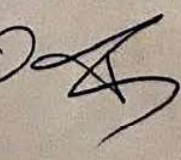
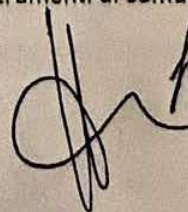
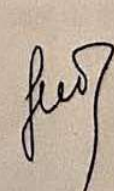
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

15.7. Per l'Assemblea straordinaria, anche in caso di deliberazione relativa alle modifiche statutarie, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita laddove siano presenti o rappresentati almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto. Sia in prima che in seconda convocazione, essa delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.

15.8. La deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

15.9. Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

AP    M.L.  E ✓
SO

15.10. In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

15.11. L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più Scrutatori,

Art. 16 – RAPPRESENTANZA E DELEGA

16.1. È ammesso il voto per delega. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe.

Art. 17 – ORGANO DI CONTROLLO

17.1. Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell' Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

17.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

17.3. Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

17.4. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO

18.1. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo ad altro Ente di Terzo Settore previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 19 - CONTROVERSIE

19.1. Tutte le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, devono essere sottoposte esclusivamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio di

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller signatures in the center, and the initials 'M.L.' and 'S.O.' on the right.

un Collegio nominato congiuntamente dalle parti litiganti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, tra persone che non ricoprono alcuna carica nell'Associazione o negli Enti associati: giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

20.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Milano, 26 maggio 2026

In originale firmato

- Mitrofanova Liudmila *Liudmila Mitrofanova*
- Marchesi Ettore *Marchesi Ettore*
- Mitrofanova Maria *Mitrofanova Maria*
- Silycheva Svetlana *Svetlana Silycheva*
- Olga Sotnikova *Sotnikova Olga*
- Elvira Butova *Elvira Butova*
- Teresa Maria Antonietta Schiavo *Teresa Maria Antonietta Schiavo*
- Alessio Pozzoli *Alessio Pozzoli*